

Ordinanza dell'UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica

916.443.105.2

del 7 novembre 2007 (Stato 15 dicembre 2007)

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007²
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1³ Misure per la protezione contro l'afta epizootica

In relazione all'afta epizootica a Cipro, per impedire una propagazione dell'epizootia, le misure secondo la decisione 2007/718/CE della Commissione del 6 novembre 2007⁴ che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro, nella versione secondo la decisione 2007/832/CE del 13 dicembre 2007⁵, sono applicabili alla Svizzera.

Art. 2 Traffico viaggiatori

Nel traffico viaggiatori è vietata l'importazione da Cipro di prodotti di bovini, ovini, caprini e suini, nonché di altri animali artiodattili.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore l'8 novembre 2007 alle ore 00.00.

RU 2007 5289

¹ RS 916.40

² RS 916.443.10

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFV del 14 dic. 2007 (RU 2007 7131).

⁴ GU. L 289 del 7.11.2007, pag. 45:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_289/l_28920071107it00450058.pdf

⁵ GU. L 329 del 14.12.2007, pag. 56:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_329/l_32920071214it00590062.pdf

